

XVI Legislatura
Numero**361**
del**10.04.13**

Gruppo Parlamentare

Popolo della Libertà (PDL) - verso il PPE

Iniziativa

Parlamentare

Firmatari

Falcone Marco (PDL-VERSO IL PPE).

disposizioni per la valorizzazione e tutela dei livelli occupazionali del personale proveniente dal cosiddetto regime transitorio dei lavori socialmente utili, in servizio presso gli enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo, vigilanza c/o tutela dell'Amministrazione regionale

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

è noto che tutte le amministrazioni in questi ultimi decenni hanno fatto ricorso in modo crescente ad istituti contrattuali flessibili: tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di formazione e lavoro, lavoro interinale, ecc. Strumenti che hanno consentito di sopperire alle esigenze qualitative e quantitative delle amministrazioni, ma che hanno creato anche un bacino di personale che aspira alla stabilizzazione e pone delle problematiche anche in termini di diritti ed esigenze formative. In particolare una delle categorie di personale maggiormente utilizzata è quella proveniente dal cosiddetto regime transitorio dei lavori socialmente utili, in servizio presso gli enti ed istituti pubblici o comunque denominati e soggetti a controllo, vigilanza c/o tutela dell'Amministrazione regionale.

Con questo disegno di legge, Onorevoli colleghi, l'amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 Aprile 1991 n.10 e successive modifiche ed integrazioni devono effettuare entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, in modo da avere un quadro generale delle possibilità di impiego di questi lavoratori e al fine di ampliare la platea di posti disponibili, promuovendo intese col governo nazionale, la ricognizione delle dotazioni organiche.

Inoltre stabilisce la costituzione di una società a partecipazione pubblica per la gestione in house dei servizi pubblici con lo scopo di procedere all'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei soggetti che riscontrano in ordine di priorità le condizioni di seguito riportate:

a) personale individuato all'articolo 6 comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24, che avendo maturato i requisiti per beneficiare della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, per mancanza di posti o incentivi economici ad essi attribuibili non sia stato immesso nei ruoli delle amministrazioni presso cui hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato;

b) personale proveniente dal cosiddetto regime transitorio dei lavori socialmente utili, che riscontra un'anzianità di servizio superiore a tre anni a seguito di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi delle LL.RR. 21/03 e 16/06 successivamente alla data del 28 Settembre 2007, che mancanza di posti o incentivi economici ad essi attribuibili non sia stato immesso nei ruoli delle amministrazioni presso cui hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato.

Autorizza ancora, gli enti ed istituti pubblici comunque denominati, soggetti a controllo vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale, i consorzi, le unioni e le altre forme associative proprie degli Enti locali territoriali, nonché enti ed istituti diversi che non hanno riscontrato la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio, di cui alle lett. a) e b) del comma 1, a promuovere e deliberare entro il 31 dicembre 2013, la costituzione e/o partecipazione azionaria al capitale della società di cui sopra.

Il disegno di legge se apprezzato come ci si augura segnerà una data importante, la fine di un sistema assistenzialistico che non ci possiamo più permettere e che ha minato lo sviluppo economico della Sicilia con i suoi elevatissimi costi.

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta i principi attraverso cui utilizzare, gestire e governare il potenziale di risorse umane proveniente dal cosiddetto regime transitorio dei lavori socialmente utili, favorendone la collocazione attraverso la valorizzazione delle competenze e professionalità acquisite a seguito del servizio prestato con contratto a tempo determinato presso gli enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo, vigilanza e/o tutela da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 2.

Ricognizione dotazioni organiche

1. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991 n.

10 e successive modifiche ed integrazioni, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rendono pubblico l'elenco dei posti vacanti nei propri organici per le varie categorie, tenendo conto dei posti per i quali, alla data di approvazione della presente legge sono state attivate procedure di reclutamento ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs 165 del 2001.

2. L'elenco è comunicato contestualmente alla Presidenza della Regione che ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Art. 3.

Convenzioni e intese Stato - Regione

1. Il Presidente della Regione e/o i componenti la Giunta regionale sono autorizzati a promuovere le opportune iniziative ed intese con i competenti organi dell'Amministrazione centrale dello Stato al fine di ampliare la platea di posti disponibili, utili alla collocazione del personale che prioritariamente possiede i requisiti previsti all'articolo 6 della legge 29 dicembre 2010 n. 24.

Art. 4.

Costituzione e partecipazione a Società di Capitali

1. La Regione, nel quadro della vigente legislazione nazionale e regionale, è autorizzata a promuovere e deliberare entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la costituzione, ovvero a procedere a modifiche o all'integrazione della ragione sociale, di società a partecipazione pubblica che per la gestione in house dei servizi pubblici loro affidati procedano all'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti per i quali sussistano in ordine di priorità le condizioni di seguito riportate:

a) personale individuato all'articolo 6 comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24, che avendo maturato i requisiti per beneficiare della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, per mancanza di posti o incentivi economici ad essi attribuibili non sia stato immesso nei ruoli delle amministrazioni presso cui hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato;

b) personale proveniente dal cosiddetto regime transitorio dei lavori socialmente utili, che possiede un'anzianità di servizio superiore a tre anni a seguito di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi delle leggi regionali n. 21 del 2003 e n. 16 del 2006 successivamente alla data del 28 settembre 2007, che mancanza di posti o incentivi economici ad essi attribuibili non sia stato immesso nei ruoli delle amministrazioni presso cui hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato.

2. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo vigilanza e/o tutela da parte dell'Amministrazione regionale, i consorzi, le unioni e le altre forme associative proprie degli enti

locali territoriali, nonché enti ed istituti diversi che non abbiano proceduto alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio, di cui alle lett. a) e b) del comma 1, sono autorizzati a promuovere e deliberare entro il 31 dicembre 2013, la costituzione e/o partecipazione azionaria al capitale della società di cui al comma 1.

3. La costituzione e/o partecipazione al capitale pubblico della costituenda società di cui al comma 1 è deliberata attraverso la riconversione in quote azionarie di pari entità delle somme già impegnate a carico dei rispettivi bilanci, quali quote di compartecipazione alle spese sostenute per cofinanziare i contratti a regime stipulati ai sensi delle leggi regionali n. 21 del 2003 e n. 16 del 2006 e limitatamente al numero dei soggetti che non hanno trovato collocazione nei ruoli dell'amministrazione presso cui hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato.

Art. 5.

Disposizioni inerenti l'assegnazione e l'impiego del personale

1. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo vigilanza e/o tutela da parte dell'Amministrazione regionale, i consorzi, le unioni e le altre forme associative proprie degli enti locali territoriali, che hanno deliberato la costituzione e/o partecipazione azionaria al capitale pubblico della società di cui al precedente articolo 4, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, nell'ambito delle categorie contrattualizzate, dal personale precedentemente formato alle proprie dipendenze con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono continuare ad avvalersi del medesimo personale, attraverso gli istituti della convenzione, del comando o distacco operato dalla costituenda società, per l'erogazione di servizi a regime o di nuova istituzione senza oneri e/o costi aggiuntivi.

2. Gli enti di cui al comma 1, sono legittimati a deliberare la compartecipazione mediante quote azionarie alla società di capitali ed avvalersi delle professionalità e competenze proprie del personale individuato all'articolo 4 comma 1 lett. a) e b), fino al persistere di condizioni ostative all'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti nei ruoli delle medesime amministrazioni.

3. Al ricorrere dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge, per la copertura di posti vacanti nei rispettivi ruoli organici, gli enti possono attraverso l'istituto della mobilità, deliberare prioritariamente l'assunzione del personale che ha prestato servizio nel medesimo ente, ai sensi del precedente comma 1.

Art. 6.

Disposizioni in materia di assunzioni e riserve

1. A favore del personale di cui al precedente

articolo 4 comma 1 lett. a) e b), che per mancanza di posti o incentivi economici ai fini dell'assunzione ad esso attribuibile, non sia stato immesso nei ruoli delle amministrazioni presso cui ha intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato e/o ha prestato servizio tramite gli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 5, è riconosciuto un credito formativo quale titolo da computare nelle procedure concorsuali che vengano indette nei rispettivi enti, nonché il diritto a beneficiare di riserve e di ogni altra eventuale agevolazione prevista dalla legge in materia di assunzione personale nella Pubblica Amministrazione.

Art. 7.

Disposizioni in materia di Personale A.S.U.

1. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo vigilanza e/o tutela da parte dell'Amministrazione regionale, i consorzi, le unioni e le altre forme associative proprie degli Enti locali territoriali, che alla data di approvazione della presente legge non abbiano posto in essere le procedure per la definizione e approvazione del fabbisogno triennale di personale, né deliberato, ricorrendone le condizioni, le procedure relative all'assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a) secondo il dettato normativo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 24/10, sono chiamati ad evitare:

a) l'adozione di atti propedeutici alla stabilizzazione, ai sensi delle leggi regionali n. 21 del 2003 e n. 16 del 2006 e s. m. e. i, di ulteriori soggetti provenienti dal cosiddetto regime transitorio e in atto utilizzati in attività socialmente utili;

b) l'adozione di atti propedeutici alla proposizione e/o avvio di nuove forme di precariato che possono configurarsi in progetti, corsi, stage e/o ogni altra forma similare, che possano generare ingiustificate aspettative.

Art. 8.

Norme finanziarie e ripartizione della spesa.

1. La quantificazione della spesa demandata alle parti titolari delle azioni deliberate ai fini della costituzione e partecipazione alla società a capitale pubblico, continua a trovare copertura sul Fondo unico del precariato istituito ai sensi dell'articolo 71 della legge regionale n. 17/04 e sui rispettivi bilanci degli enti titolari dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a) e b) nella misura e entità economica prevista per tipologia contrattuale a regime, mantenendo invariata la stessa.

2. Nei confronti degli Enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo vigilanza e/o tutela da parte dell'Amministrazione regionale, dei consorzi, delle unioni e altre forme associative proprie degli Enti locali territoriali, che sussistendo le condizioni e i presupposti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2010 e all'articolo 5 comma 3

della presente legge, non pongono in essere le procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale interessato, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si verificano, e limitatamente al numero delle unità per le quali sussistano, le condizioni richieste dalla legge, viene meno ogni forma incentivante sul piano economico.

3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, provvederà con proprio decreto a regolamentare le procedure inerenti la costituzione e/o adesione alla società per azioni a capitale interamente pubblico.

Art. 9.

Modifiche e integrazione di norme in materia di contratti a termine

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 dopo le parole con un compenso mensile' aggiungere le parole al netto'.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.